COPIA

Sentenza n. 603/2018 pubbl. il 24/05/2018
RG n. 2789/2016
Repert. n. 811/2018 del 24/05/2018

3761/A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2789.2016 R.C. CIV.

tra

STADIO ALASSIO PARKING Srl, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione Didier Damseaux, con sede in Roma,

elettivamente domiciliata in Savona, via Paleocapa n. 9/7, presso e nello studio dell'avv. Alain Barbera che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione; ATTRICE=

contro

COMUNE DI ALASSIO, in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore Enzo Canepa, con sede in Alassio,

ivi elettivamente domiciliato presso la propria sede, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Contri del foro di Imperia, in forza di deliberazione n. 182.2016 della Giunta Comunale e di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO=

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, in persona del procuratore *ad negotia* Alessandro Ferrara, con sede in Bologna,

elettivamente domiciliata in Genova, via Torti n. 38/2, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giorgini del foro di Genova, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata sub A al fascicolo di parte della terza chiamata; TERZA CHIAMATA IN CAUSA=

******

CONCLUSIONI:

L'avv. Alain Barbera per parte attrice: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*: in via pregiudiziale, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o comunque disapplicare la delibera della Giunta Comunale n. 182.2016 allegata alla comparsa di costituzione del Comune di Alassio, perché invalida e viziata per i motivi tutti già dedotti a verbale del 31.3.2017, con ogni conseguente determinazione; in via principale, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Alassio, in persona del Sindaco protempore, al pagamento a favore della Stadio Alassio Parking Srl, della somma di € 5.263.871,32= e/o di quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa e/o quella meglio vista e ritenuta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori ai sensi del D.L. n. 231.2002 dal 21.7.2010 e/o come meglio ritenuto, per le causali tutte di cui in narrativa; in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare, anche a titolo di indennizzo ex art. 2041 C.C, il Comune di Alassio, in persona del Sindaco protempore, al pagamento a favore della Stadio Alassio Parking Srl, della somma di € 5.263.871,32= e/o di quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa e/o quella meglio vista e ritenuta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi

moratori ai sensi del D.L. n. 231.2002 dal 21.7.2010 e/o come meglio ritenuto, per le causali tutte di cui in narrativa; in ogni caso dichiarare tenuto e condannare altresì il Comune di Alassio, in persona del Sindaco protempore, al risarcimento dei danni tutti inerenti e conseguenti al comportamento tenuto dal Comune convenuto, ivi incluso l'importo di € 725.981,57=, per le causali di cui al punto 7 dei motivi, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori ai sensi del D.L. n. 231.2002 dal 21.7.2010 e/o come meglio ritenuto oltre ai danni non patrimoniali come accertati e determinati in corso di causa, anche ex art. 1226 C.C; con vittoria di spese e compensi professionali".

L'avv. Simone Contri per parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così disporre e giudicare: 1) respingere la richiesta avanzata in via principale sub a) dalla società attrice, tenuto conto che per quanto accaduto non possa essere in alcun modo considerato responsabile il Comune di Alassio; 2) respingere la richiesta avanzata in via subordinata sub b) dalla società attrice, in quanto non può essere riconosciuto alla stessa alcun titolo di indennizzo ex art. 2041 C.C; 3) respingere per quanto sopra dimostrato la richiesta avanzata sub c) della società attrice in merito al risarcimento dei danni inerenti e conseguenti al comportamento tenuto dal Comune, ivi incluso l'importo di € 725.981,57= oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori per le immotivate causali indicate da controparte nel proprio atto di citazione; 4) respingere quindi tutte le richieste avanzate per i presunti danni patrimoniali subiti anche ex art. 1226 C.C; 5) nella denegata ipotesi di accoglimento delle sopra rappresentate domande, dichiarare il Comune di Alassio tenuto a corrispondere ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 23.2004 e della convenzione rep. n. 6247 (già prodotte da controparte ai docc. nn. 1 e

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

3) quanto riconosciuto alla società da codesto Ecc.mo Tribunale solo in forma di controprestazioni di gestione, di utilizzo e di alienabilità del bene o parti di esso, in quanto in definitiva era stabilito che l'intervento fosse comunque a totale carico del soggetto attuatore senza alcun esborso di denaro da parte dell'Ente; 6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, e rigetto della conversione in controprestazioni di quanto eventualmente dovuto, dichiarare la compagnia assicurativa Unipol Sai Assicurazioni Spa con sede legale in Bologna Via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante protempore, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del Comune di Alassio; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari".

L'avv. Francesco Giorgini per parte terza chiamata in causa: "Si chiede che il Giudice, *contrariis rejectis*: a) dichiari prescritto il diritto del Comune di Alassio di farsi tenere indenne da Unipolsai, essendo decorso il termine biennale di cui all'art. 2952, 2 comma C.C, tra le date delle prime richieste di pagamento di Stadio Alassio Parking rivolte al Comune di Alassio e la data della denuncia di sinistro effettuata dal Comune di Alassio ad Unipolsai; vinte le spese ed onorari di giudizio; b) in subordine respinga ogni domanda di manleva formulata dal Comune di Alassio verso Unipolsai, perché le garanzie della polizza Unipolsai non sono in ogni caso operanti, in relazione alle domande di indennizzo/risarcimento per perdite patrimoniali formulate da Stadio Alassio Parking verso il Comune di Alassio ed oggetto del presente giudizio; vinte le spese ed onorari di giudizio; c) in estremo subordine e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e nella denegata ipotesi di

accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, in applicazione del contratto assicurativo in essere al momento delle condotte del Comune di Alassio, dalle quali discenderebbero i danni reclamati dalla società attrice, limiti l'intervento in manleva e garanzia da parte di Unipolsai al massimale indicato in polizza, detratti gli importi delle franchigie/scoperti applicabili per contratto; vinte le spese ed onorari di giudizio; d) se ritenuto, in caso di prosecuzione del giudizio con la fase istruttoria, nomini un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori per cui è causa e stimare il reale valore dei danni asseritamente subiti dalla società attrice; e) se ritenuto, in caso di prosecuzione del giudizio con la fase istruttoria, ammetta le prove per interpello e per testimoni; capitoli: da indicarsi nei termini di legge, premesse le parole "vero che", testimoni: da indicarsi nei termini di legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 14.7.2016, Stadio Alassio Parking Srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Savona, il Comune di Alassio indicando quanto segue: con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.2.2002 il Comune di Alassio, aveva introdotto nelle propria programmazione triennale dei lavori pubblici, intervento consistente nella realizzazione del nuovo stadio comunale, sul sedime di quello già esistente; detta opera doveva essere finanziata con capitale interamente privato, mediante utilizzo dello strumento del *project financing*; con deliberazione n. 23.2004 il Consiglio Comunale aveva accettato la proposta di realizzazione e gestione del parcheggio pluripiano interrato inviata dal promotore Cetti Spa e da N.V. Besix S.A e in data 7.9.2007 N.V. Besix S.A, aggiudicataria della concessione, aveva costituito con Donati Spa, la "società di progetto" Stadio Alassio Parking Spa, poi divenuta Stadio

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18e1e04fea08249e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

Alassio Parking Srl; detta società, subentrata all'impresa aggiudicataria della gara, ex art. 37 *quinques* della L. n. 109.1994 e successive modifiche in data 15.11.2007, aveva poi sottoscritto con il Comune di Alassio atto di convenzione n. rep. 6247, avente ad oggetto il *"Contratto di concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione economica del parcheggio pluripiano, da realizzare in regime di finanza di progetto, in località campo Sportivo, Comune di Alassio"* per un valore contrattuale di € 21.625.000,00=; a fronte di detto valore dell'opera aveva garantito: la concessione del diritto di superficie per n. 99 anni ed in regime di libera alienabilità per uguale periodo, di almeno n. 266 box auto al piano interrato e di n. 133 posti auto al piano terreno o, convertendo parzialmente n. 5 posti auto in n. 4 box auto, sino a n. 356 box auto al piano interrato e n. 23 posti auto al piano terreno, nonché la gestione per n. 10 anni del parcheggio pubblico a rotazione collocato al piano terra comprendente n. 171 posti auto; aveva, quindi, depositato la documentazione tecnico-progettuale richiamata nella Convenzione ed in data 27.11.2008 aveva consegnato all'organismo di validazione Bureau Veritas Italia Spa, quella afferente il progetto esecutivo e poi, nel gennaio 2009, quella ulteriore integrativa, al punto che il predetto organismo aveva espresso, in data 25.2.2009, un primo parere favorevole alla validabilità parziale del progetto seguito poi da quello definitivo; il progetto definitivo era stato approvato dalla Conferenza di Servizi in seduta deliberante in data 17.7.2008 e poi, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 7.4.2009, con l'intervenuto rilascio del Permesso a Costruire n. 42, prot. n. 16202 del 24.8.2009; la durata dei lavori era stata contrattualmente prevista in n. 48 mesi, ma, a causa di necessità di Rete Ferroviaria Italiana Spa di utilizzo dello spazio già adibito a terreno di

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ...

gioco, a fini di spostamento a monte della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia, si era poi impegnata, con accordo intervenuto con detta società in data 10.7.2009, alla consegna delle opere entro il 31.12.2011 e detto ultimo accordo era stato anche recepito dal Comune di Alassio; ancora, con contratti del 15.5.2009, aveva affidato i lavori di realizzo delle opere a Tirrena Lavori Srl e Dema Costruzioni Srl, società che già rivestivano il ruolo di sue socie; le opere (consistite nella demolizione del precedente campo sportivo e nella costruzione del nuovo stadio con autorimessa sottostante posta su due livelli con n. 342 box auto, n. 38 posti auto in concessione a privati e n. 171 posti auto a rotazione in concessione decennale a suo favore) avevano avuto inizio in data 3.9.2009; durante l'esecuzione delle opere erano intervenuti eventi che avevano determinato un disequilibrio economico a suo sfavore rispetto alle iniziali previsioni per i seguenti motivi: disagi e maggiori oneri in conseguenza di situazioni imprevedibili, maggiori costi a causa delle varianti rispetto al progetto iniziale, approvate dal Comune di Alassio e maggiori costi a causa delle sospensioni lavori disposte sempre dal Comune di Alassio; in particolare, quanto ai disagi ed ai maggiori oneri in conseguenza di situazioni imprevedibili essi erano riconducibili ad anomalo andamento dei lavori con costi aggiuntivi per mancata ottemperanza da parte del Comune di Alassio in relazione ad una serie di situazioni di sua competenza con conseguenti maggiori oneri per mancato utile e maggiori spese per € 644.652,87=, per sottoutilizzazione delle attrezzature per € 91.478,35=, per sottoutilizzazione delle maestranze per € 226.349,30=, per anticipo di importi per l'allacciamento della nuova cabina elettrica di trasformazione per € 27.500,21=, per esecuzione delle opere di mitigazione idraulica di via dell'Oro per € 188,215,01=, oltre a € 778.027,40= per esecuzione di opere

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea08249e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRUASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fae80615

ulteriori effettuate a causa di imprevisti intervenuti nel corso dei lavori; quanto ai maggiori costi a causa delle varianti rispetto al progetto iniziale, approvate dal Comune di Alassio, così come dettagliatamente specificati in citazione alle pagg. 7 e ss. (voci da n. 1 a n. 18) essi avevano comportato costi aggiuntivi pari a € 993.646,51=; quanto ai maggiori costi a causa delle sospensioni lavori disposte sempre dal Comune di Alassio, come meglio indicate alle pagg. 14 e ss. di atto di citazione (sospensione totale dal 1.3.2011 al 24.5.2011, di cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 46 del 11.2.2011 e sospensione parziale dei lavori dal 25.5.2011 al 4.11.2011 di cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 164 del 24.5.20115, poi revocate con Ordinanza n. 333 del 31.8.2011), essi ammontavano a complessivi € 2.314.001,67=, di cui, quanto alla sospensione totale dei lavori, € 1.522,282,52= per incremento spese generali, ritardato percepimento dell'utile, maggior costo delle attrezzature e dei macchinari, valore dei materiali inutilizzabili a causa del fermo tecnico, opere non completate da ripristinare, fermo delle maestranze, maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie e del capitale e per mancato guadagno degli incassi derivanti dai posti a rotazione e, quanto alla sospensione parziale dei lavori, € 791.719,15= per incremento delle spese generali, ritardato percepimento dell'utile, opere non completate da ripristinare, fermo maestranze, maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie e maggiori oneri per vincolo capitale: il tutto con un danno complessivo pari a € 5.236.871,32=; i lavori erano stati poi ultimati in data 26.7.2012 e dal 10.10.2012 (quanto al campo da gioco) ed integralmente dal 16.5.2013, la struttura era stata utilizzata dal Comune di Alassio; a fronte delle richieste risarcitorie il Comune di Alassio aveva attivato la procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.L.vo n. 163.2006, tenendo, tuttavia, poi, un comportamento dilatorio

ed inconcludente; inoltre aveva altresì formulato proposta transattiva ex art. 239 D.L.vo n. 163.2006 con previsione di riconoscimento in proprietà da parte dell'Ente di n. 60 box da realizzare a spese e cure della proponente nella zona dei parcheggi con possibilità poi di alienazione a terzi e sebbene sia il legale del Comune che il Sindaco avessero poi espresso parere favorevole, gli organi deliberanti dell'Ente non l'avevano poi fatta propria; da ultimo, in forza di ulteriore bozza di accordo transattivo il Comune aveva in data 20.7.2015 riconosciuto gli importi da lei richiesti nei limiti di € 2.726.032,53=, con previsione per fare fronte a tale pretesa di aumentare da 10 a 20 anni la gestione dei posti auto a rotazione da parte dell'attrice e cessione del diritto di superficie su n. 54 box auto di nuova costruzione: anche detta proposta transattiva non era stata però poi definitivamente approvata; infine, in data 30.12.2015, le opere erano state definitivamente collaudate in quanto valutate conformi al progetto approvato ed alle prescrizioni contrattuali, alle indicazioni della D.L. ed eseguite a regola d'arte, così come anche le opere eseguite in variante erano state ritenute meritevoli di riconoscimento ed indispensabili per la sua ultimazione e conformi al progetto approvato; a fronte di quanto esposto il Comune di Alassio, in violazione del dovere generale di buona fede e correttezza e con conseguente inadempimento contrattuale, non si era attivato per l'approvazione delle varianti eseguite ed aveva artatamente protratto i tempi di definizione degli aspetti economici della vicenda, pur in presenza di bozza di accordo amministrativo da lui direttamente proposto e poi non concretizzato; inoltre le opere erano state concluse e consegnate senza alcuna contestazione e/o riserva e l'Ente comunale le aveva utilizzate con conseguente utile fin dal 2012; in via subordinata, comunque, risultava

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

configurabile un ingiustificato arricchimento del Comune di Alassio; aggiungeva che i ritardi derivati dalla ritardata consegna delle opere, determinata dalle ingiustificate ed immotivate sospensioni dei lavori disposte dal convenuto, ammontavano a complessivi € 725.981,57=.

Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del Comune di Alassio al pagamento a suo favore dell'importo complessivo di € 5.263.871,32=, eventualmente anche a titolo di arricchimento senza causa ed altresì al risarcimento dei danni ulteriori ammontanti a € 725.981,57=.

Si costituiva in giudizio il Comune di Alassio che contestava le avversarie argomentazioni; rilevava che durante l'esecuzione dei lavori erano state apportate variazioni alle opere senza il preventivo consenso della parte committente al punto che aveva dovuto provvedere, con ordinanza n. 46.2011, alla sospensione dei lavori; evidenziava, inoltre, che, da accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica, era emerso che alcune opere presentavano difformità dal permesso a costruire e che non erano state rispettate le distanza di legge dal limitrofo Rio Gonghe, senza la necessaria autorizzazione idraulica della Provincia, condizione che aveva reso opportuna altresì l'ordinanza n. 164 del 24.5.2011, di mantenimento della sospensione parziale dei lavori nella fascia compresa nei 20 metri di distanza da detto rio; aggiungeva che la situazione si era sbloccata solo dopo che la Regione aveva espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori di mitigazione idraulica, il tutto come da ordinanza del Comune n. 371 del 26.9.2011; faceva presente che era stata attivata la procedura di accordo bonario prevista dal D.L.vo n. 163.2006, peraltro poi non perfezionatasi; indicava che i disagi riscontrati da Stadio Alassio Parking Srl erano riconducibili a fatti già conosciuti dalla società e che non

potevano essere addebitati alla committente, che i maggiori costi erano derivati da varianti eseguite senza la preventiva produzione dei necessari titoli autorizzativi e che le sospensioni delle opere erano dipese da abusi edilizi posti in essere dall'esecutrice e solo successivamente sanati; contestava, quindi, la fondatezza delle pretese attoree, rilevando altresì di avere già conteggiato a favore di Stadio Alassio Parking Srl l'importo di € 800.000,00= per imprevisti vari che non era, tuttavia, stato contabilizzato; sottolineava, da ultimo, di essere assicurato con polizza responsabilità per la responsabilità civile verso terzi con Unipolsai Assicurazioni Spa, dalla quale chiedeva di essere manlevata.

Concludeva, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di Unipolsai Assicurazioni Spa, per la reiezione delle attoree domande e/o in subordine chiedeva di essere manlevata dalla suddetta compagnia assicuratrice.

Il Giudicante autorizzava la chiamata in causa.

Si costituiva in giudizio Unipolsai Assicurazioni Spa, che contestava la fondatezza delle domande contro di lei proposte; in via preventiva eccepiva la prescrizione del diritto azionato dal Comune di Alassio ex art. 2952 comma 2 C.C; quanto alla copertura assicurativa rilevava che la polizza n. 0041 9000 671 61 aveva avuto decorrenza dal 27.2.2014 ed era stata preceduta da quella (che presentava identiche condizioni) n. M04075464/03 stipulata dal Comune di Alassio con Fondiaria Spa nell'agosto del 2010 ed avente decorrenza sino al febbraio 2014; sottolineava che le suddette polizze erano intervenute a copertura di *"(...) danni cagionati a terzi per morte, per lesione personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione*

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea08249e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

ai rischi per i quali l'assicurazione era stata stipulata (...)" e che essa non operava *"(...) per i danni derivanti da atti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente che non producano morte, lesione personali e danneggiamenti a cose (...)"*; richiamava, comunque, le condizioni di polizza, quanto a massimale e franchigia, ed al fatto che la polizza risultava essere riferita a fatti avvenuti durante la vigenza della sua operatività e non ad essa precedenti.

Concludeva, quindi, per la reiezione della domanda di manleva.

Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 14.9.2017 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per assegnazione a sentenza.

All'udienza del 10.11.2017, la vertenza veniva assegnata a sentenza con termine di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta *per tabulas* che, in forza dei passaggi amministrativi indicati da Stadio Alassio Parking Srl nel proprio atto di citazione (non contestati da parte convenuta in relazione alla loro effettività), sia intervenuto tra il Comune di Alassio e Stadio Alassio Parking Srl, in data 15.11.2007, atto di convenzione n. rep. 6247, avente ad oggetto il "*Contratto di concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione economica del parcheggio pluripiano, da realizzare in regime di finanza di progetto, in località campo Sportivo, Comune di Alassio*" per un valore contrattuale di € 21.625.000,00= alle condizioni in esso indicate e che, dopo gli opportuni

controlli effettuati dall'organismo di validazione Bureau Veritas Italia Spa, sia intervenuta l'approvazione del progetto definitivo ad opera della Conferenza di Servizi in seduta deliberante in data 17.7.2008, a cui ha fatto seguito la successiva deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alassio n. 89 del 7.4.2009 ed il rilascio del Permesso a Costruire n. 42, prot. n. 16202 del 24.8.2009.

Ancora è pacifico che l'area di cantiere sia stata consegnata a Stadio Alassio Parking Srl per l'inizio dell'esecuzione dell'intervento, in data 3.9.2009, che le opere avrebbero dovuto essere ultimate (anche a seguito dell'accordo aggiuntivo intervenuto tra l'esecutrice e Rete Ferroviaria Italiana Spa) in data 31.12.2011 e che siano state poi ultimate alla data del 26.7.2012, come da comunicazione di fine lavori nonostante le varie sospensioni *medio tempore* intervenute.

Da ultimo non è in dubbio che il Comune di Alassio, dal 10.10.2012 (quanto al campo da gioco) ed integralmente dal 16.5.2013, utilizzi l'opera, regolarmente certificata e collaudata, che non siano intervenute da parte dell'Ente committente contestazioni relativamente ad eventuali vizi e/o difformità della stessa, che dopo la sua conclusione, a seguito delle pretese formulate da Stadio Alassio Parking Srl per i motivi analiticamente descritti in atti (si vedano in particolare i vari punti sub 18 dell'atto di citazione), per un importo complessivo di € 5.263.871,32=, sia stata attivata la procedura di accordo bonaria, all'esito della quale, nonostante varie proposte transattive (anche con ampi riconoscimenti della quantomeno parziale fondatezza delle pretese della controparte ad opera del Comune di Alassio), i litiganti non abbiano raggiunto alcun accordo.

Come già indicato nella parte di ricostruzione del fatto della presente

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

sentenza, le pretese di Stadio Alassio Parking Srl sono state così argomentate e quantificate:

1) disagi e maggiori oneri in conseguenza di situazioni imprevedibili, riconducibili ad anomalo andamento dei lavori con costi aggiuntivi, per mancata preventiva ottemperanza da parte del Comune di Alassio in relazione ad una serie di situazioni di sua competenza con conseguenti maggiori oneri per mancato utile e maggiori spese per € 644.652,87=, per sottoutilizzazione delle attrezzature per € 91.478,35=, per sottoutilizzazione delle maestranze per € 226.349,30=, per anticipo di importi per l'allacciamento della nuova cabina elettrica di trasformazione per € 27.500,21=, per esecuzione delle opere di mitigazione idraulica di via dell'Oro per € 188,215,01=, oltre a € 778.027,40= per esecuzione di opere ulteriori effettuate a causa di imprevisti intervenuti nel corso dei lavori;

2) maggiori costi a causa delle opere in variante intervenute rispetto al progetto iniziale, approvate dal Comune di Alassio, con costi aggiuntivi pari a € 993.646,51=;

3) maggiori costi a causa delle sospensioni lavori disposte sempre dal Comune di Alassio, (sospensione totale dal 1.3.2011 al 24.5.2011, di cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 46 del 11.2.2011 e sospensione parziale dei lavori dal 25.5.2011 al 4.11.2011 di cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 164 del 24.5.20115, poi revocate con Ordinanza n. 333 del 31.8.2011), per complessivi € 2.314.001,67=, di cui, quanto alla sospensione totale dei lavori, € 1.522,282,52= per incremento spese generali, ritardato percepimento dell'utile, maggior costo delle attrezzature e dei macchinari, valore dei materiali inutilizzabili a causa del fermo tecnico, opere non completate da ripristinare, fermo delle maestranze, maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie e del capitale e per mancato guadagno degli

incassi derivanti dai posti a rotazione e, quanto alla sospensione parziale dei lavori, € 791.719,15= per incremento delle spese generali, ritardato percepimento dell'utile, opere non completate da ripristinare, fermo maestranze, maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie e maggiori oneri per vincolo capitale:

il tutto, appunto, con un danno complessivo pari a € 5.236.871,32= a cui doveva essere aggiunto altresì quello successivamente maturato derivato dalla ritardata consegna delle opere determinata dalle ingiustificate ed immotivate sospensioni dei lavori, pari a € 725.981,57= (con una conseguente richiesta risarcitoria complessiva finale ammontante a € 5.989.852,89=).

A fronte delle pretese analitiche e specificamente motivate dell'attrice, il Comune di Alassio si è limitato, nella propria comparsa di risposta, ad una contestazione generica sulla fondatezza delle pretese di Stadio Alassio Parking Srl avendo rilevato, in modo del tutto apodittico, che "(...) *i disagi riscontrati dall'attrice erano ben a conoscenza della stessa e i maggiori costi conseguenti alla necessità di eseguire varianti sono stati eseguiti senza che la società procedesse alla richiesta dei titoli autorizzativi ed ottenesse l'autorizzazione dell'Ente (...)*" (pag. 4 della comparsa di risposta) ed ancora che "*(...) durante l'esecuzione dei lavori sono state apportate variazione alle opere senza il preventivo consenso della parte committente (...)*" (pag. 3 della comparsa di risposta), circostanza tale da averla indotta a provvedere con ordinanza n. 46.2011 alla sospensione dei lavori e che da accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica, era emerso che alcune opere presentavano difformità dal permesso a costruire, poiché non erano state rispettate le distanza di legge dal limitrofo Rio Gonghe senza la preventiva necessaria autorizzazione idraulica della Provincia,

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

condizione che aveva reso opportuna altresì l'emissione della ordinanza n. 164 del 24.5.2011, di mantenimento della sospensione parziale dei lavori nella fascia compresa nei 20 metri di distanza da detto rio, cosicchè *"(...) i maggiori costi ed oneri derivati dalla sospensione dei lavori sono dipesi da abusi edilizi realizzati dalla società attrice e solo successivamente sanati (...)"* (pag. 4 della comparsa di risposta); da ultimo, inoltre, ha sostenuto di avere già conteggiato a favore di Stadio Alassio Parking Srl l'importo di € 800.000,00= per imprevisti vari, importo che non era tuttavia stato contabilizzato dall'impresa attrice (pag. 5 della comparsa di risposta).

Orbene, quanto al primo aspetto, va osservato che in relazione ai disagi e maggiori oneri in conseguenza di situazioni imprevedibili, riconducibili ad anomalo andamento dei lavori con costi aggiuntivi per mancata ottemperanza e/o verifica anticipata da parte del Comune di Alassio di situazioni di sua competenza, (disagi dettagliatamente indicati dall'attrice al punto sub 18 A alle pagg. 4 e 5 della propria citazione), essi risultano essere stati documentati da Stadio Alassio Parking Srl che ha provato che attengono a questioni che avrebbero dovuto essere preventivamente risolte dall'ente locale.

In particolare lo stesso Direttore dei Lavori arch. Rossi, nella relazione esplicativa datata 12.7.2010 (doc. n. 27 del fascicolo di parte attrice) nella quale già venivano affrontate le rivendicazioni economiche dell'attrice sotto questo aspetto, aveva sostanzialmente ritenuto la fondatezza delle stesse, descrivendo la situazione in essere al momento della consegna del sito avvenuta in data 3.9.2009 e, per quanto attiene all'onere del Comune di Alassio di provvedere all'eliminazione dei manufatti, delle reti e dei servizi presenti nel sottosuolo e nel soprassuolo, anche in detto documento è stato effettuato specifico richiamo all'art. 4 par. 5 della Convenzione,

secondo cui"(...) *l'Amministrazione dovrà porre a disposizione l'area soggetto di intervento libera da manufatti ed impedire l'accesso ai terzi entro la suindicata data di inizio lavori, nonché mantenere dette condizioni per tutto il corso dell'esecuzione (...)*", all'art. 2 punto 10 sub c), con attribuzione al Comune del compito di provvedere al *"(...) rilievo delle reti e dei servizi esistenti nel soprasuolo e nel sottosuolo (...)"* e all'art. 8 della convenzione, secondo cui: *"(...) prima della data di inizio lavori, l'Amministrazione proprietaria dovrà dare atto dell'espletabilità dell'intervento dal punto di vista urbanistico, paesistico e storico-artistico, fornendo al Concessionario i necessari titolo abilitativi di legge (...)"* (vd. pag. 2 della richiamata relazione arch. Rossi).

Nella stessa relazione poi, nel capitolo rubricato *"(...) Quantificazione delle lavorazioni non previste e del danno (...)"* vengono espressamente e dettagliatamente individuate le varie voci di danno che sono derivate dalle situazioni impreviste in precedenza descritte che *"(...) hanno indotto di volta in volta modifiche al regolare andamento dei lavori interrompendo l'attività lavorativa o impedendone il completamento con conseguenti modifiche ai programmi (...)"* ed ancora che *"(...) il maggior danno derivante dalla presenza dei sottoservizi e delle cabina Enel prima dell'inizio dei lavori è quello relativo alla sottoproduzione del cantiere, causata da situazioni di fermo, spostamento e/o sottoutilizzo di personale, macchinari ed attrezzature, nonché fermo del personale, per le attività svolte per il ritrovamento, nelle aree di lavoro, dei sottoservizi stessi (...)"*, concludendo con una elencazione della singole lavorazioni impreviste con quantificazione dei costi aggiuntivi ad esse riconducibili voce per voce per complessivi € 763.284,00= a cui aggiungere € 644.652,87= per maggiori oneri per mancato utile ed aumento spese generali, € 91.478,35= per maggiori oneri

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea082479e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fae80616d

per sottoutilizzazione dei macchinari e € 226.349,31= per maggiori oneri per mancata utilizzazione delle maestranze: il tutto per un ammontare complessivo di € 1.725.764,53= (vd. pagg. 6 e 7 della richiamata relazione arch. Rossi, prodotta sub 27 di fascicolo di parte attrice a cui si rinvia integralmente, con conteggio basato, quanto al computo delle voci per maggiori oneri per mancato utile ed aumento spese generali, per maggiori oneri per sottoutilizzazione dei macchinari e per maggiori oneri per mancata utilizzazione delle maestranze, sulla precedente ed ulteriore relazione redatta dalla D.L. di Tirrena Lavori Srl datata 21.6.2010 sempre prodotta sub 27, nonché sulla ulteriore relazione riepilogativa sempre a firma del D.L. arch. Rossi datata 20.3.2011, prodotta sub 28 di fascicolo di parte attrice).

Ancora, in ordine ad ulteriori esborsi imprevisti, risulta provato il costo per l'allacciamento della nuova cabina elettrica Gesco, in relazione al quale il Comune di Alassio già aveva deliberato il rimborso di € 27.500,21= con ordinanza n. 121 del 20.4.2010 (doc. n. 12 di fascicolo di parte attrice) e parimenti quanto ai lavori per la mitigazione idraulica di Via dell'Oro, è parimenti stata provata l'avvenuta esecuzione di detto intervento (come detto, di spettanza dell'Ente comunale, in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 333 del 31.8.2011, al quale sono poi seguiti il progetto ed il computo metrico estimativo con quantificazione del valore dell'intervento nella misura di € 188.215,01= (doc. nn. 13, 14 e 15 di fascicolo di parte attrice).

Tutti gli importi in precedenza indicati richiesti da Stadio Alassio Parking Srl per disagi e maggiori oneri in conseguenza di situazioni imprevedibili, riconducibili ad anomalo andamento dei lavori, come da Relazione del Direttore dei Lavori 12.7.2010, che richiama il contenuto della lettera

Tirrena Lavori del 21.6.2010 vanno riconosciuti come dovuti: tali oneri sono, invero, derivati da fattori (rinvenimento nelle aree interessate alle opere di interferenze per la presenza di cabine Enel e cavidotti Enel e Telecom) che non si ritiene potessero essere conosciute anticipatamente dalla concessionaria, il tutto anche tenendo delle condizioni negoziali concordate e richiamate ai già citati art. 4 par. 5 ed all'art. 2 punto 10 sub c), ed all'art. 8 della convenzione.

In relazione poi al *quantum* come indicato dall'attrice in € 778.027,40= per i costi aggiuntivi a lei derivati da tali problematiche insorte e per le lavorazioni non previste a causa della situazione preesstente in essere, (opere indicate come effettivamente poi eseguite e conformi alle pagg. 6 e 7 della richiamata relazione arch. Rossi, prodotta sub 27 di fascicolo di parte attrice con relativo computo allegato) a cui aggiungere € 644.652,87= per maggiori oneri per mancato utile ed aumento spese generali, € 91.478,35= per maggiori oneri per sottoutilizzazione dei macchinari e € 226.349,31= per maggiori oneri per mancata utilizzazione delle maestranze) non sono state sollevate dal Comune di Alassio specifiche, analitiche e puntuali contestazioni ragione per la quale questo Giudicante deve ritenere adeguate e fondate (anche tenuto conto del disposto dell'art. 115 C.P.C e del principio del tacito riconoscimento della fondatezza della pretesa della controparte se non espressamente contestata) le richieste sul punto di Stadio Alassio Parking Srl.

A tale proposito va osservato che il principio di non contestazione, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa e degli elementi a sostegno della propria pretesa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta poi a prendere immediata posizione: nel caso

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa990164

esaminato a fronte delle richieste risarcitorie proposte dall'attrice con indicazione e quantificazione dettagliata dei vari danni che le sarebbero derivati dall'occorso, il Comune di Alassio non ha, come detto, in relazione ad essi, effettuato alcuna precisa contestazione, ragione per al quale, una volta ritenuta la responsabilità dell'Ente, va ritenuta altresì l'effettività del danno medesimo.

Parimenti poi, come detto, risulta dovuto l'importo di € 27.500,21=, per anticipo di importi sborsati dall'attrice per l'allacciamento della nuova cabina elettrica di trasformazione, trattandosi di oneri che non competevano alla concessionaria e quello di € 188,215,01=, per esecuzione delle opere di mitigazione idraulica di via dell'Oro, che sono intervenute in variante rispetto a quelle iniziali e sono state ritenute, sia dalla Direzione lavori che dal collaudatore, utili e necessarie per garantire la sicurezza dello Stadio anche tenuto conto della presenza del Rio Gonghe, nonché effettivamente eseguite e conformi, quanto al costo indicato, ai valori di mercato.

Passando all'esame delle richieste di Stadio Alassio Parking Srl per costi sostenuti per opere per varianti in corso d'opera necessarie ed indispensabili per il completamento dei lavori, esse sono state indicate e descritte nella relazione riepilogativa sui maggiori oneri e maggiori costi affrontati nella realizzazione del parcheggio e del sovrastante stadio di Alassio del D.L. datata 20.3.2011 (doc. n. 28 di fascicolo di parte attrice) e nella successiva perizia suppletiva tecnico-descrittiva e relazione sempre del D.L. datata 16.1.2013 (doc. n. 19 di fascicolo di parte attrice): tali interventi sono stati inoltre riconosciuti come avvenuti ed ultimati nel certificato di collaudo datato 30.12.2015 (doc. n. 41 di fascicolo di parte attrice).

Dette opere in variante, ritenute dalla D.L. conformi al contenuto del contratto di concessione, sono state descritte anche nel richiamato certificato di collaudo in cui è stato indicato che: *"(...) 1) L'intervento, sostanzialmente aderente al progetto di variante 2.4.2012, ha comportato la realizzazione di nuove lavorazioni non previste nel progetto originario e di altre lavorazioni che, se pur previste in contratto, sono state eseguite per una quantità differente dalle previsioni contrattuali; il tutto ha comportato una forte eccedenza economica rispetto ai limiti di spese approvati; 2) Tali opere eccedenti debbono essere considerate non preventivamente autorizzate in quanto il progetto in variante non è stato oggetto di stipula contrattuale; 3) Tali opere non preventivamente (e neppure a tutt'oggi) autorizzate sono meritevoli di riconoscimento economico in quanto (...) risultano indispensabili per l'esecuzione dell'opera (...)* (pag. 14 del certificato di collaudo)" ed ancora che *"(...) la definizione degli aspetti economici collegati alla variante deve essere operata tramite un riconoscimento dell'innegabile ed effettiva utilitas della variante, indispensabile per l'esecuzione dell'opera ed un conseguente accordo transattivo tra le parti (...)*"(pag. 13 del certificato di collaudo)".

Ancora va osservato che, nonostante le indicazioni del collaudatore, le indicate opere "aggiuntive" in variante contenute nella relazione generale (prodotta sub 17 in fascicolo di parte attrice alle pagg. 13 e ss) sono state approvate, dal punto di vista tecnico-progettuale, sia dalla Conferenza di Servizi in data 20.3.2012, sia dal Comune, con provvedimento dirigenziale del 2.4.2012 (docc. prodotti sub 18 di fascicolo di parte attrice).

Da ultimo le varianti di cui trattasi sono analiticamente descritte anche alle pagg. 16 e ss. della perizia suppletiva tecnico-descrittiva e relazione sempre del D.L. datata 16.1.2013, suddivise in n. 24 distinte voci con un

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea08241f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fac806166

costo complessivo riconosciuto, tra opere civili ed opere impiantistiche, pari a complessivi € 993.646,51= (doc. n. 19 di fascicolo di parte attrice).

Per le ragioni in precedenza esposte anche gli importi richiesti per le ulteriori opere in variante eseguite, pari a € 993.646,51= vanno riconosciuti, risultando essere state ultimate, riferite a lavori eseguiti in modo conforme e necessari per garantire la sicurezza dell'opera.

Passando poi all'esame poi delle ulteriori pretese vantate da Stadio Alassio Parking Srl per i maggiori costi sopportati a causa delle sospensioni lavori disposte sempre dal Comune di Alassio e, segnatamente a causa della sospensione totale dal 1.3.2011 al 24.5.2011, di cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 46 del 11.2.2011 e della sospensione parziale dei lavori dal 25.5.2011 al 4.11.2011 di cui all'Ordinanza Dirigenziale n. 164 del 24.5.2011, (poi revocate con Ordinanza n. 333 del 31.8.2011), occorre rilevare quanto segue.

La prima sospensione temporalmente intervenuta, quella di cui all'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Alassio n. 46 del 11.2.2011, è stata disposta *"(...) vista la segnalazione 8.2.2011 indirizzata all'Ufficio Lavori Pubblici ed assunta a protocollo generale in data 9.2.2011 reg. uff. n. 2857 a firma dell'Alto Sorvegliante ing. Fulvio Ricci (...) che a seguito di un sopralluogo rileva l'esecuzione di lavori presso lo stadio Ferrando in parziale difformità dal progetto approvato (...)"* con la conseguente necessità per l'Ente pubblico *"(...) di sospendere cautelativamente i lavori in attesa delle verifiche da parte dello scrivente Ufficio congiuntamente a personale della Polizia Giudiziaria (...)"* (doc. n. 20 di fascicolo di parte attrice), mentre la seconda, quella di cui all'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Alassio n. 164 del 24.5.2011, è stata decisa alla luce dei *"(...) verbali di accertamento redatti dal personale della Procura della*

Repubblica congiuntamente a personale del Comando della Polizia Municipale e del IV settore U.T.C. Servizio Edilizia Privata a seguito dei sopralluoghi svolti in data 1.3.2011 e 7.3.2011 presso il cantiere sito in via San Giovanni Battista n. 27 ove erano in corso i lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato, risulta, da un confronto tra quanto autorizzato con il Permesso di costruire n. 42.2009 e successive varianti l'esecuzione delle (...) opere in difformità (...)", opere poi analiticamente descritte ed indicate sempre nel primo paragrafo del provvedimento amministrativo dell'ordinanza ai punti da n. 1 a n. 7, difformità valutate come essenziali (quantomeno per le opere di cui ai punti sub 5 e 6 relative alla rampa che collega la via Ignazio Dall'Oro con il sedime del campo sportivo e la realizzazione della limitrofa passerella in cemento armato): il tutto con riferimento al fatto che *"(...) sotto la via Dall'Oro scorre il Rio Gonghe e la struttura del campo sorge a distanza minima di m. 10,56 dallo stesso (...)"* e che, pertanto, *"(...) tutte le opere realizzate nella fascia di rispetto di m. 20 dal Rio risultano realizzate in assenza del prescritto parere di cui all'art. 8 comma 4 delle norme del Piano di Bacino nonché in contrasto con le previsioni di detto articolo (...) e, quindi, in assenza di idoneo titolo edilizio per effetto del combinato disposto art. 8 comma 4 e 19 comma 1 delle norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio della Provincia di Savona (...)"* (doc. n. 21 di fascicolo di parte attrice).

Ciò premesso, contrariamente a quanto indicato da parte attrice, il Comune di Alassio ha revocato i precedenti provvedimenti di sospensione non con l'Ordinanza del Sindaco n. 333 del 31.8.2011, prodotta sub 13 (con la quale, al contrario, sono stati impartiti a Stadio Alassio Parking Srl nuovi ordini e, segnatamente, di produrre una serie di documenti quali il progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato in materia degli interventi

realizzati e da realizzare ai fini della tutela della pubblica incolumità contro l'eventuale allagamento ed esondazione del Rio Gonghe, conformi agli elaborati preliminari già prodotti al Comune ed inviati alla Provincia di Savona e che tengano conto di quanto previsto dalla normativa di Piano di Bacino ed in particolare dalle indicazioni sulle misure di mitigazione, nonché dichiarazione asseverata di tecnico abilitato che attesi che gli interventi in questione non aumentino le attuali condizioni di pericolosità e rischio dello stadio comunale e della sottostante autorimessa in ragione del posizionamento del Rio Gonghe ed inoltre cronoprogramma e computo metrico estimativo sugli accorgimenti tecnici costruttivi al fine di proteggere il campo sportivo e l'autorimessa da possibili pericoli di allagamenti), ma piuttosto con la successiva ordinanza n. 371 del 26.9.2011 (prod. sub 52 di fascicolo di parte attrice) con cui, richiamati i verbali di accertamento in forza del contenuto dei quali era stata disposta la sospensione dei lavori ed alla luce dell'ordinanza n. 333 del 31.8.2011 e delle prescrizioni con essa impartite, nonché della corrispondenza intercorsa tra le parti, è stata infine disposta la revoca della ordinanza n. 164.2011 (che già a sua volta aveva modificato ed attenuato quella n. 46.2011), mantenendo peraltro l'ordine di sospensione delle opere realizzate in difformità del permesso di costruire n. 42.2009.

L'art. 160 del D.P.R. n. 207.2010 applicabile *ratione temporis* al contratto di appalto di cui si discute, prevedeva che Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Orbene Stadio Alassio Parking Srl ha quantificato i danni a lui derivati dalle richiamate sospensioni dei lavori a complessivi € 2.314.001,67=, di

cui, quanto alla sospensione totale dei lavori, € 1.522.282,52= e più in dettaglio, per incremento spese generali (€ 77.444,90=), per ritardato percepimento dell'utile (€ 45.781.44=), per maggior costo delle attrezzature e dei macchinari (€ 172.966,85=), per valore dei materiali inutilizzabili a causa del fermo tecnico (€ 58.233,00=), per opere non completate da ripristinare (€ 50.000,00=), per fermo delle maestranze (€ 740.520,00=), per maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie (€ 100.719,18=) e del capitale (€ 100.791,18=) e per mancato guadagno degli incassi derivanti dai posti a rotazione (€ 23.155,00=) e quanto alla sospensione parziale dei lavori in complessivi € 791.719,15=, e più in dettaglio, per incremento delle spese generali (€ 145.950.40=), per ritardato percepimento dell'utile (€ 86.176,84=), per opere non completate da ripristinare (€ 45.000,00=), per fermo maestranze (€ 271.542,86=), per maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie (€ 53.460,01=) e per maggiori oneri per vincolo capitale (€ 189.589,04=).

Va osservato, a tale proposito, che Stadio Alassio Parking Srl, una volta venute meno le sospensioni, ha inoltrato al Comune convenuto la proprie pretese per il danno subito (il tutto come da comunicazioni 5.12.2011, 12.12.2011, 23.1.2013 ed in parte anche 12.11.2014; docc. nn. 23, 24, 25 e 26 di fascicolo di parte attrice) e che per tutte le causali in precedenza esposte, è stata poi attivata da parte del Comune di Alassio la procedura di accordo bonario ex art. 240 D.Lvo n. 163.2006 che, sia pure con molti ostacoli, ha poi portato alla redazione di bozza di accordo transattivo ex art. 239 D.Lvo n. 163.2006, datata 20.7.2015, (doc. n. 39 di fascicolo di parte attrice) con cui il Comune di Alassio, rappresentato in quel contesto dal Responsabile del settore Tecnico Comunale ing. Enrico Paliotto, ha riconosciuto, a fronte della pretesa di Stadio Alassio Parking Srl di un

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25f

importo complessivo di € 5.165,494,05=, la debenza dell'importo per lavori aggiuntivi e per riserve pari a complessivi € 2.726.032,53=, da corrispondersi mediante differenti modalità (aumento della durata temporale della gestione dei posti auto a rotazione, cessione di box auto ed altro): tuttavia tale bozza di transazione non è stata poi approvata e ratificata dai predisposti organi comunali.

Ciò rilevato, in fatto, osserva il Giudicante quanto segue.

Non sussistono elementi a sufficienza per il riconoscimento degli ulteriori importi richiesti da Stadio Alassio Parking Srl per il danno derivato dalla sospensione dei lavori totale intervenuta con l'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Alassio n. 46 del 11.2.2011 ed il conseguente fermo cantiere.

Come già in precedenza osservato, detta sospensione è stata determinata da una pluralità di motivi con particolare riferimento alle problematiche insorte per la ritenuta difformità delle opere fino a quel momento realizzate rispetto a quelle di cui al progetto come segnalate anche dall'Alto Sorvegliante ing. Fulvio Ricci: orbene indipendentemente da ogni valutazione sul fatto che dette sospensioni sono state poi revocate, va osservato che la scelta di procedere al blocco delle opere è derivata da valutazioni della P.A. (in parte anche in base ad accertamenti della Procura della Repubblica) in relazione a divergenze rispetto al titolo preesistente, nell'ambito dell'esercizio dei doverosi ed innegabili poteri di verifica e di controllo spettanti all'Ente locale.

Ad abundantiam va poi osservato come alcune delle variazioni che hanno determinato la suddetta sospensione siano state determinate anche da iniziative che (almeno in parte) sono state assunte della concessionaria Stadio Alassio Parking Srl: a tale proposito si richiamano le difformità che hanno determinato la sospensione analiticamente in atti indicate ed ancora

richiamate nella parte iniziale (punti da n. 1 a 7) della ordinanza 164.2011 e la relazione 20.4.2011 dell'ing. Ricci con la quale il predetto ha indicato di avere riscontrato difformità nell'esecuzione delle opere ed ha evidenziato che ciò era dipeso sia dal fatto dell'esecutrice che non aveva rispettato il progetto, sia della D.L. che non aveva vigilato correttamente, sia dal collaudatore che non aveva riscontrato il vizio (pag. 2 della relazione prod. sub 14 di fascicolo del Comune di Alassio).

Indipendentemente, quindi, dalle ragioni (anche ricollegabili ad indicazioni informali provenienti da vari soggetti preposti a controlli e verifiche) che hanno comportato l'esecuzione concreta dell'opera con alcune varianti rispetto al progetto approvato, in assenza delle opportune e preventive approvazioni delle varianti, dette modifiche non potevano essere eseguite e, per tale motivo, la sospensione dell'opera non può essere ritenuta illegittima e/o ingiustificata e Stadio Alassio Parking Srl non può, quindi, chiedere il riconoscimento di importi a titolo di danni a lei derivati per l'intervenuta immobilizzazione prolungata del cantiere dipeso (anche) da causa e/o scelte a lei direttamente riconducibili: non può, pertanto, venire riconosciuto l'importo richiesto a tale titolo per danni per la sospensione totale del cantiere, pari a complessivi € 1.522.282,52=

Diversa valutazione va effettuata, invece, quanto agli importi richiesti per la sospensione parziale dei lavori di cui all'ordinanza n. 164.2011, determinata dal diverso effettivo posizionamento del Rio Gonghe rispetto a quanto in origine ritenuto con le conseguenti problematiche di sicurezza idraulica insorte in corso d'opera.

Dalla documentazione in atti si ricava che nonostante ormai da molto tempo il tracciato di detto rio fosse stato modificato, il Piano di Bacino riportava ancora il suo percorso originario e che a causa di detta scoperta,

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea082419e7c602b59a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

intervenuta solo dopo l'inizio dell'esecuzione dei lavori, sono state necessarie una serie di modifiche al progetto iniziale proprio per rendere l'opera conforme dal punto di vista della sicurezza idraulica, alla situazione in essere.

Ritiene il Giudicante che l'erronea prospettazione della posizione del rio nel Piano di Bacino non possa in alcun modo essere ascritta al soggetto che ha provveduto alla redazione del progetto e del computo dei costi necessari per l'esecuzione dell'opera avendo esso, in quel contesto, fatto riferimento, inevitabilmente, alla situazione risultante dalla documentazione pubblica esistente.

Se, dunque, la sospensione parziale dell'opera disposta con la più volte citata Ordinanza n. 164.2011 del Comune di Alassio (che ha riguardato peraltro solo, quegli interventi, che avrebbero dovuto essere eseguiti all'interno della fascia di rispetto minima rispetto alla posizione del rio) sebbene assolutamente necessaria, è dipesa, così come le inevitabili conseguenti modifiche del progetto iniziale (proprio per fare fronte alla situazione verificatasi e per il rispetto delle misure di sicurezza imposta dal Legislatore) da una falsa rappresentazione della realtà, essa, in alcun modo, risulta ascrivibile, neppure in minima parte, a colpa della concessionaria.

Circa i costi aggiuntivi subiti da Stadio Alassio Parking Srl a seguito della richiamata sospensione parziale di cui all'Ordinanza n. 164.2011 (sospensione durata n. 164 giorni), essi sono stati quantificati in modo analitico già in atto di citazione, in complessivi € 791.719,15=, e più in dettaglio, per incremento delle spese generali (€ 145.950.40=), per ritardato percepimento dell'utile (€ 86.176,84=), per opere non completate da ripristinare (€ 45.000,00=), per fermo maestranze (€ 271.542,86=),

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.

per maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie (€ 53.460,01=) e per maggiori oneri per vincolo capitale (€ 189.589,04=), in relazione a tali importi il Comune di Alassio nella sua comparsa di risposta non ha sollevato obiezione specifiche, ragione per la quale essi, in base al già richiamato disposto dell'art. 115 C.P.C, devono essere ritenuti non contestati.

A tale proposito non appare poi fondata l'argomentazione sostenuta dall'Ente convenuto secondo cui l'avvenuta consegna dell'opera in anticipo sui tempi prospettati avrebbe azzerato dette voci di danno, poiché, da un lato, in assenza della sospensione dei lavori la consegna sarebbe avvenuta ancor prima e, comunque, detto rallentamento ha comportato per la concessionaria, gli oneri ed i maggiori esborsi e danni indicati e, dall'altro, la durata dei lavori era stata contrattualmente prevista inizialmente in n. 48 mesi, ma, successivamente a causa di necessità di Rete Ferroviaria Italiana Spa di utilizzo dello spazio già adibito a terreno di gioco, a fini di spostamento a monte della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia, si era poi impegnata, con accordo intervenuto con detta società in data 10.7.2009, alla consegna delle opere entro il 31.12.2011 (doc. n. 9 di fascicolo di parte attrice).

Infine in relazione agli ulteriori importi richiesti a titolo risarcitorio da Stadio Alassio Parking Srl al punto sub 7 della propria citazione, *"(...) per spese e costi necessari per la gestione ed amministrazione dell'opera nel suo complesso, ivi inclusa la gestione in loco della società di progetto stessa (...)"* (pag. 28 dell'atto di citazione) essi, indicati genericamente in citazione, sono stati poi richiamati ed illustrati nel prospetto prodotto dall'attrice sub 59 del proprio fascicolo processuale, ma, alla luce delle contestazioni del Comune (in questo caso avvenute tempestivamente) non risultano essere stati in alcun modo comprovati da idonea documentazione.

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa3906166

Al riguardo, in questo caso, non appare sul punto condivisibile la tesi sostenuta dall'attrice in punto mancanza di tempestiva contestazione da parte della convenuta poichè detto prospetto è stato prodotto da Stadio Alassio Parking Srl solo con la propria 2' memoria ex art. 183 C.P.C e nella prima difesa ad essa successiva, al punto sub 3 della memoria n. 3 ex art. 183 C.P.C, il Comune di Alassio ha contestato i documenti prodotti dall'attrice a sostegno della propria pretesa: come detto, poiché il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, detta eccezione appare tempestiva quanto alla valenza probatoria dei documenti allegati solo alla 2 memoria ex art. 183 C.P.C; inoltre, sebbene a comprova di tali asseriti danni siano stati poi formulati alcuni dall'attrice alcuni capitoli di prova in memoria 1.6.2017 (capi da n. 100 a n. 107) con riferimento alle voci di cui al prospetto prodotto sub n. 59 del proprio fascicolo di parte, va rilevato come detto documento risulti di unilaterale formazione e non sia comunque supportato da idonee pezze giustificative a livello contabile, ragione per la quale anche l'eventuale attività istruttoria a tale riguardo non sarebbe risultata decisiva.

Da ultimo, per quanto attiene la difese del Comune di Alassio relativa all'avvenuto conteggio dell'importo di € 800.000,00= per imprevisti vari, va osservato che la stessa Stadio Alassio Parking Srl non ha obiettato che tale somma riportata nel Quadro Economico dei Lavori sia stata effettivamente erogata e/o messa a disposizione del concessionario al punto che già nelle richieste di pagamenti di importi per gli ulteriori lavori eseguiti ed esborsi sostenuti aveva detratto detto importo da quelli rivendicati (vd. ad es. missiva 21.3.2011, con allegato quadro riepilogativo delle richieste economiche formulate, prod. sub 15 di parte attrice):

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa6e04

l'importo di € 800.000,00=, stanziato, appunto, *ab origine,* proprio per fare fronte a possibili aumenti di costi dell'opera derivanti da imprevisti vari, deve, quindi essere sottratto dalla maggior somma dovuta dal Comune di Alassio a Stadio Alassio Parking Srl.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, a fronte di una pretesa di Stadio Alassio Parking Srl ammontante a complessivi € 5.989.852,89= (€ 5.263.871,32= + € 725.981,57=) vanno riconosciuti come dovuti dal Comune di Alassio a Stadio Alassio Parking Srl i seguenti importi:

€ 1.956.223,14= per disagi e maggiori oneri in conseguenza di situazioni imprevedibili, riconducibili ad anomalo andamento dei lavori con costi aggiuntivi, per mancata preventiva ottemperanza da parte del Comune di Alassio in relazione ad una serie di situazioni di sua competenza con conseguenti maggiori oneri per mancato utile e maggiori spese (di cui € 644.652,87=, per sottoutilizzazione delle attrezzature, € 91.478,35=, per sottoutilizzazione delle maestranze, € 226.349,30=, per anticipo di importi per l'allacciamento della nuova cabina elettrica di trasformazione, € 27.500,21=, per esecuzione delle opere di mitigazione idraulica di via dell'Oro, € 188,215,01= e € 778.027,40= per esecuzione di opere ulteriori effettuate a causa di detti imprevisti intervenuti nel corso dei lavori);

€ 993.646,51= per maggiori costi a causa delle opere in variante intervenute rispetto al progetto iniziale, approvate dal Comune di Alassio;

€ 791.719,15= per sospensione parziale dei lavori (di cui per incremento delle spese generali € 145.950.40=, per ritardato percepimento dell'utile € 86.176,84=, per opere non completate da ripristinare € 45.000,00=, per fermo maestranze € 271.542,86=, per maggiori oneri per vincolo polizze fideiussorie € 53.460,01= e per maggiori oneri per vincolo capitale (€ 189.589,04=);

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

al risultato ottenuto dalla sommatoria degli importi in precedenza indicati pari a € 3.741,588,80= (€ 1.956.223,14 + € 993.646,51= + € 791.719,15=), va poi detratto, per le ragioni già indicate quello di € 800.000,00= con un residuo credito di Stadio Alassio Parking Srl nei confronti del Comune di Alassio di € 2.941.588,80=, su cui vanno computati gli interessi ai sensi del D.L. n. 231.2002 dalla messa in mora (diffida ad adempiere del 24.11.2015; doc. n. 40 di fascicolo di parte attrice) fino al saldo effettivo.

Infine l'A.G.O. non ha alcun potere, così come richiesto dal Comune di Alassio al punto sub 5 delle proprie conclusioni, in assenza di un effettivo incontro di volontà delle parti sul punto, ad operare una conversione dell'importo monetario quantificato come dovuto, in forma di controprestazioni di gestione, di utilizzo e di alienabilità del bene costruito o di parti di esso: a tale riguardo va osservato che l'art. 9 della Convenzione del 2007. rep. 6247, avente ad oggetto il *"Contratto di concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione economica del parcheggio pluripiano, da realizzare in regime di finanza di progetto, in località campo Sportivo, Comune di Alassio"*, che specifica la controprestazione spettante al concessionario a fronte dell'avvenuta esecuzione dell'opera nella disponibilità in diritto di superficie per 99 anni ed in regime di libera alienabilità di box auto e di posti auto, nonché la gestione per 10 anni del parcheggio pubblico a rotazione, si riferisce alle condizioni contrattuali che avrebbero avuto esecuzione in forza di un corretto svolgimento del rapporto negoziale, mentre la pretesa azionata da Stadio Alassio Parking Srl deriva da situazioni differenti e sopravvenute.

Occorre ora affrontare la domanda di manleva e/o garanzia formulata dal Comune di Alassio nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa in forza del

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.

contenuto della polizza n. 0041900067161 intervenuta con detta compagnia assicuratrice.

Detta polizza (prod. sub 6 di fascicolo del Comune di Alassio) ha ad oggetto la responsabilità civile verso terzi e/o dipendenti RCT/O ed in essa l'attività assicurata per la quale la polizza opera è stata riferita ai casi in cui *"(...) possa essere reclamata una responsabilità per l'Ente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi e di ogni altra attività, nulla escluso, che competa istituzionalmente e/o non, direttamente all'Ente stesso, anche in qualità di committente, in tutti i suoi interessi, per tutto il patrimonio di sua proprietà od in locazione, concessione, comodato, uso ecc. e/o dato in locazione, concessione, comodato d'uso ecc. e/o occupato da terzi, per tutte le attrezzature, manufatti e beni in genere, salve le delimitazioni di garanzia e le esclusioni espressamente menzionate dalle esclusioni, nonché dalle eventuali condizioni particolari espressamente richiamate (...)"*, mentre nella parte titolata "*Attività escluse*", viene indicato che "(...) *l'Assicurazione non opera per i danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose (...)*".

In base a tale chiara indicazione ed altresì dalla lettura degli arrt. 1. 2, 3, 4 e 5 di polizza, contenenti l'elencazione di tutti i casi a cui la polizza deve essere riferita, si evince in modo chiaro che essa è riferita ad eventuali danni causati a terzi dall'Ente in relazione a fatti riconducibili a beni di sua proprietà o soggetti alla sua conduzione e/o manutenzione o derivanti da attività esercitate nell'ambito delle sue funzioni organizzative e gestionali e nulla ha, invece, a che vedere con possibili danni derivati da comportamenti riconducibili a rapporti contrattali e/o negoziali tra il Comune e terzi: per i motivi esposti, senza neppure esaminare l'eccezione

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa

di prescrizione sollevata dalla terza chiamata in causa, non può, quindi, trovare accoglimento la domanda di manleva proposta dal Comune di Alassio nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa.

Le spese processuali, seguono la soccombenza, vanno accollate al Comune di Alassio tanto in relazione al rapporto processuale con Stadio Alassio Parking Srl che a quello con la terza chiamata in casa Unipolsai Assicurazioni Spa e liquidate come in dispositivo con applicazione dello scaglione di tabella della causa da € 2.000.000,00= a € 4.000.000,00= (effettivo valore della vertenza), valori tabellari medi quanto alle fasi di studio, introduzione e decisione e minimo quanto alla fase di trattazione (non essendo stata celebrata istruttoria) quanto al compenso del legale dell'attrice e minimi (tenuto conto della posizione defilata di Unipolsai Assicurazioni Spa) quanto al compenso del legale della terza chiamata in causa.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo

CONDANNA

il Comune di Alassio al pagamento a favore di Stadio Alassio Parking Srl dell'importo di € 2.941.588,80=, oltre agli interessi ex D.L. n. 231.2002, dal 24.11.2015 fino al saldo effettivo;

RESPINGE

le ulteriori domande proposte da Stadio Alassio Parking Srl nei confronti del Comune di Alassio;

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18e9d4aaaaaaaaaaaa

RESPINGE

la domanda proposta da Comune di Alassio nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa;

CONDANNA

il Comune di Alassio al pagamento a favore di Stadio Alassio Parking Srl delle spese processuali che liquida, in € 1.752,73= per esborsi e € 40.453,00= compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;

CONDANNA

il Comune di Alassio al pagamento a favore di Unipolsai Assicurazioni Spa delle spese processuali che liquida, in € 27.852,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.

Sentenza esecutiva.

Savona 23.5.2018

Il Giudice

Dr. LUIGI ACQUARONE

SAVONA TRIBUNALE CIVILE E PENALE

Firmato Da: ACQUARONE LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d18efe04fea0824f9e7c602bb9a0105 - Firmato Da: BRIASCO ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d2e2001808ca9a7e793c25fa80616

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
SAVONA

TRIBUNALE DI SAVONA

La presente copia è conforme all'originale emesso da questo Ufficio, che si rilascia priva di registrazione ai soli fini dell'esecuzione forzata
Marca € 1,24 sull'originale

Savona, 30/5/18

F.to Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberta Briasco

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

SAVONA, LI 30/5/18

F.to Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberta Briasco

E' copia autentica
Savona, lì 30/5/18

Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberta Briasco

PENALE
CIVILE

LEGALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
SAVONA

RELATA di NOTIFICA

A richiesta della Stadio Alassio Parking Srl, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Didier Damseaux (C.F.: DMSDRC60P05Z103D), con sede in Roma, via Aurelia Antica, 272 (P.IVA: 09627501001), come in atti rappresentata e domiciliata, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP c/o il Tribunale di Savona ha notificato copia del seguente titolo: Sentenza n. 603/2018 pubblicata in data 24.5.2018 emessa dal Tribunale di Savona nella causa RG N. 2789/2016, munita di formula esecutiva in data 30.5.2018 e pedissequo atto di precetto all'indirizzo di seguito indicato:

Comune Di Alassio, in persona del Sindaco pro-tempore, (P.IVA: 00277920096), corrente in Alassio, Piazza delle Libertà 3

a mani di Carlo Annibale

Ivi addetto, incaricatosi della consegna in sua assenza.

lì 15-6-18

Avv. BA... SAVONA ... Palecapa 9/7 ...

UNEP Giudiziario Dr. VINCENZO DI GIUSEPPE Tribunale di Savona